



TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Crisi di Impresa

R.G. n. 28/24 proc. un.

IL GIUDICE

letto il ricorso depositato da [REDACTED] per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la documentazione allegata,

OSSERVA

1. La domanda e la documentazione ad essa allegata

1.1. Presentazione della domanda

La domanda di accesso alla procedura riservata al consumatore è stata correttamente presentata per tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale.

1.2. Documentazione prodotta

Al ricorso è allegata la documentazione prevista dalla legge, ossia: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) la documentazione relativa alla consistenza ed alla composizione del patrimonio della debitrice; c) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) la documentazione relativa agli stipendi, pensioni, salari ed a tutte le altre entrate della debitrice e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla domanda è allegata anche una relazione particolareggiata dell'OCC contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

2. Competenza

Il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto l'istante risiede nel suo Circondario, per cui, in assenza di prova contraria, il suo COMI ivi deve intendersi ubicato.



3. La relazione dell'OCC

la relazione dell'OCC è completa ed esaustiva, in quanto contiene la puntuale verifica circa la regolarità ed il contenuto della documentazione depositata e consente di avere facilmente contezza: a) della situazione patrimoniale e finanziaria della debitrice; b) delle cause del sovraindebitamento; c) della diligenza impiegata dalla debitrice nel contrarre le proprie obbligazioni; d) del contenuto del piano e della proposta; e) della concreta fattibilità del primo e della convenienza della seconda.

Il gestore della crisi, inoltre, nella sua relazione, ha indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitrice, ed ha dato notizia del deposito della domanda all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali competenti.

4. Requisiti soggettivo ed oggettivo

La ricorrente, siccome non svolge attività di impresa o professionale, non è assoggettabile a procedure diverse da quelle relative al soggetto sovraindebitato ed è un consumatore, per cui è legittimata ad accedere alla procedura di cui agli artt. 67 e e ss. CCII.

La medesima, inoltre, versa in evidente stato di sovraindebitamento, in quanto, in considerazione del reddito percepito e della consistenza del suo patrimonio, non è obiettivamente in condizione di fare fronte in alcun modo all'esposizione debitoria maturata.

5. Cause ostative

La ricorrente non è mai stata esdebitata e non risultano compiuti atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio.

6. Cause del sovraindebitamento

Per quanto attiene alle cause del sovraindebitamento, si osserva quanto segue.

Il consumatore meritevole prefigurato dal legislatore, atteso il riferimento alla colpa grave, corrisponde a quello che nei paesi anglosassoni viene definito *well educated middle-class consumer*, cioè a colui che è capace di tutelarsi da solo poiché in grado di comprendere le informazioni che gli vengono fornite, ossia un soggetto che ha bisogno della procedura in questione solo in seguito ad accadimenti che sono, nella sostanza, imprevedibili (morte, malattia, perdita del lavoro, ecc.).

Detta interpretazione, del resto, si impone perché l'opposto orientamento - secondo cui il consumatore è un soggetto non in grado di gestire adeguatamente le risorse di cui dispone e che fa ricorso al credito sopravvalutando le proprie capacità patrimoniali - importa la tacita



abrogazione dell'art. 69, comma 1, CCII e rende pure irrilevante la relazione che l'OCC deve rendere ai sensi dell'art.68, comma 2, lettera a), CCII.

Ciò detto, si osserva che, nel caso che occupa, l'eccessivo indebitamento non è in alcun modo imputabile alla debitrice.

Il debito dal quale è derivato il dissesto è unicamente quello relativo al mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "Banca"), il quale fu stipulato allorché la ricorrente era coniugata e lavorava come commessa in un negozio di calzature, ossia allorché il reddito percepito era ampiamente sufficiente a fare fronte alle obbligazioni assunte. La prova evidente è data dal fatto che le rate del mutuo sono state pagate regolarmente nel tempo.

Come si evince dalla documentazione in atti, nell'anno 2014 la ricorrente si è separata dal marito ed ha cominciato ad essere affetta da una grave patologia depressiva, tanto da essere destinataria di due TSO presso l'Ospedale di Frosinone, la quale le ha impedito di svolgere l'attività lavorativa.

Oggi l'istante è invalida nella misura dell'85% e percepisce una pensione di Euro 290,00 mensili.

Due, dunque, sono le cause del sovraindebitamento: da un lato, la disgregazione del nucleo familiare della debitrice, che ha fatto venir l'apporto economico ed affettivo del coniuge, e, dall'altro lato, la grave patologia da cui essa è affetta, la quale le ha impedito di proseguire l'attività lavorativa ed ha determinato la perdita definitiva di ogni fonte rilevante di reddito.

Eppure la ricorrente, del tutto diligentemente, non ha fatto ricorso a finanziamenti per adempiere le obbligazioni nascenti dal mutuo: all'inizio è stato il padre a provvedere al pagamento delle rate del mutuo ed alle esigenze di vita della figlia e quando anche detto apporto economico è mancato la debitrice ha chiesto la sospensione del contratto.

La riprova della diligenza della debitrice viene ancora una volta dai fatti: risultano inadempiti unicamente tre debiti, due quali di importo sostanzialmente irrisorio.

In conclusione, il comportamento della ricorrente è stato ineccepibile ed è, pertanto, incensurabile.

7. Il piano

7.1. Contenuto

Quanto al piano, esso è assai lineare: alla ricorrente fanno capo unicamente tre debiti, tutti privilegiati, dei quali uno di importo rilevante (quello verso la Banca) e due di importo assai



modesto (verso AdER e Comune di Paliano) e si prevede il loro soddisfacimento parziale con finanza esterna.

7.2. Fattibilità giuridica

Ne consegue che non deve essere rispettata alcuna regola di priorità nell'allocazione delle risorse, non essendo applicabili le norme relative alle cause di prelazione, ivi compreso quelle sulla loro graduazione, e tanto meno gli artt. 67, commi 3 e 4, CCII: trattandosi di somme non provenienti dal patrimonio della debitrice, infatti, è possibile prevedere il pagamento falcidiato "senza regole" di tutti i creditori, siano essi chirografari o privilegiati, ed è possibile anche soddisfare meglio chi viene prima nella graduatoria di legge, addirittura prevedendo la totale pretermissione di tutti i creditori antergrati rispetto a quelli chirografari.

Conseguentemente è pienamente legittima la falcidia proposta di tutti i crediti privilegiati e nemmeno era necessario applicare, come pure è stato fatto, l'art.67, comma 3, CCI.

7.3. Fattibilità economica

Quanto alla fattibilità economica del piano, nel caso che occupa si tratta di un dato di fatto: il terzo finanziatore, infatti, ha già depositato la somma necessaria ad adempiere le obbligazioni nascenti dalla proposta.

8. La proposta

8.1. Contenuto

Conseguentemente, è certo che potrà adempiersi a quanto previsto dalla proposta, ossia:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- il pagamento del creditore ipotecario in misura eguale al valore di liquidazione del bene su cui grava la garanzia, oltre all'1% del credito residuo considerato come chirografario;
- il pagamento in misura del 30% del credito vantato dall'AdER;
- il pagamento in misura del 30% del credito vantato dal Comune di Paliano.

8.2. Convenienza

Quanto alla convenienza della proposta, si osserva quanto segue.

Dalla perizia depositata emerge che l'unico bene di proprietà della debitrice utilmente allocabile sul mercato è l'immobile su cui grava la garanzia connessa al mutuo, il quale ha un valore di mercato pari ad Euro 62.500,00 circa, ma di liquidazione pari a soli Euro 35.000,00.

Ne consegue che la proposta è senza dubbio vantaggiosa per tutti i creditori: per la Banca, in quanto le consente di ottenere più di quanto ricaverebbe in sede esecutiva (laddove al ricavato della vendita, ossia al valore di liquidazione, andrebbero detratte le spese per la stima, la custodia e la vendita) e senza attendere i lunghi tempi del processo esecutivo; per gli altri



creditori perché in quella sede nulla otterrebbero (in quanto, atteso l'importo del credito ipotecario non avrebbe alcun senso l'intervento nel processo avviato dalla Banca e, attesi il tipo e l'entità del reddito della ricorrente, meno senso ancora avrebbe avviare una procedura esecutiva mobiliare o presso terzi).

9. Conclusioni

In conclusione, la debitrice, sussistendo tutti i presupposti di legge, può essere ammessa alla procedura.

10. Misure protettive

Atteso che l'immobile della ricorrente è già pignorato e che la prosecuzione dell'azione esecutiva è all'evidenza suscettibile di pregiudicare la futura esecuzione del piano e, con essa, il buon esito della procedura e le ragioni di tutti i creditori, l'istanza relativa alle misure protettive va accolta.

P.Q.M.

1. dispone che il presente decreto, unitamente alla proposta ed al piano, siano pubblicati, a cura dell'OCC, nell'apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della giustizia;
2. dispone che l'OCC comunichi, entro trenta giorni, i suddetti documenti a tutti i creditori;
3. avverte i creditori che: a) ricevuta la comunicazione di cui sopra essi devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, atteso che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, da indicarsi nella comunicazione;
4. dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, sentita la debitrice, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
5. dispone il divieto, per i creditori anteriori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice;
6. manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla debitrice ed all'OCC.

Frosinone, 15/03/2023

IL GIUDICE
dott. Andrea Petteruti





FALCO & FALCO



STUDIO LEGALE PLURIDISCIPLINARE

PORTICI (NA) 80055 – VIA LIBERTA', 221 /225– TEL/FAX 081.0491048

CELL. 347.61.48929/392.944.18.19

PEC: annalisafalco@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX.ART. 67 E SS. C.C.I.I.

PER: .la sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto come da gratuito patrocinio allegato, dall'avv. Annalisa Falco (C.F.flcnls78t54f839J) con domicilio eletto presso il suo studio in Portici alla Via Libertà n. 225 al cui indirizzo pec annalisafalco@avvocatinapoli.legalmail.it potranno essere inviate dalla cancelleria le comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento

PREMESSO

- Che la [REDACTED] presentava all' Oc.c. di Frosinone richiesta di nomina del professionista che nominava quale gestore della Crisi da sovraindebitamento l'Avv. Stefania Fraioli (all.1, ALL.4) disponendo altresì a carico dell'istante il versamento di euro 2.273,63 a titolo di anticipo spese;
- Che l'avv. Fraioli comunicava l'accettazione dell'incarico(ALL.2) e [REDACTED] (ALL.3) versava il suddetto anticipo spese;
- Che in data 20/02/2023 veniva effettuato il primo incontro(all.6) presso la sede dell'OC.C. con l'istante e in presenza del sottoscritto avvocato, e in seguito ai contatti

telefonici e
alle comunicazioni via email con la professionista nominata, veniva raccolta tutta la documentazione occorrente per la valutazione del piano di ristrutturazione al fine di proporre la

migliore soluzione possibile, tenendo nella giusta considerazione le ragioni tutte sottese allo spirito, dapprima, della L.3/2012 e ,successivamente, del D.Lgs. 14/2019 e ss.mm. nonché di quelle del ceto creditorio;

- Che [REDACTED] ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata normativa, in particolare della ristrutturazione dei debiti del consumatore;

- Che la ricorrente riveste la qualità di “*consumatore*” ai sensi dell’art. 2 co. 1 letta e)

D.Lgs. 14/2019 e, pertanto, **non è soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali di alcun tipo**;

- Che nei cinque anni precedenti alla odierna procedura [REDACTED] non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla L.3/2012 né a quelli di cui all’art.69 del **D.Lgs. 14/2019** e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste;

- Che da quanto infra esposto e dalla documentazione prodotta, appare evidente che **debito contratto [REDACTED] è quello che nasce dal contratto di mutuo stipulato con la Montepaschi di Siena al fine di acquistare la propria abitazione principale adibita a casa familiare;**

- Che quindi l’istante non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha determinato il sovra indebitamento con dolo o colpa grave;

- Che per meglio consentire ai creditori di esprimere il parere informato, per comprendere le ragioni che hanno portato la ricorrente a formulare tale proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, si riepilogano le cause dell’indebitamento del proponente:

1. SULLA SCELTA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL COSUMATORE EX.ART.67 C.C.I.I.

La procedura di sovraindebitamento azionata [REDACTED] è quella di cui

all'articolo 67 C.C.I.I. che al comma 1, stabilisce : “*Il consumatore sovraindebitato con l'ausilio dell'OCC può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.*”

Nel caso di specie il debito è costituito dal contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa, attuale residenza della signora, come risulta dal certificato di residenza e stato di famiglia(all.7), e da altri due debiti contratti nei confronti del Comune di Paliano e dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione.

2. SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

Si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art.2 Codice della Crisi. Più precisamente, la ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Crisi, il quale così statuisce: «1. Ai fini del presente codice si intende per: a) «**crisi**»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; b) «**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;».

3. SUI REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

██████████ in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex articolo 69 c.c.i.i., come da autocertificazione allegata.

La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative

per l'accesso alla presente procedura ed in particolare:

- non è soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in quanto persone fisiche che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa e che rivestono la qualità di “consumatori” a norma dell'art. 2 lett. E) del CCII;
- non è stati già esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non hanno subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione del debito ovvero, revoca o cessazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente le sua situazioni economica e patrimoniale.

Si precisa che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti la richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalle visure CAI, dalle visure catastali e ipotecarie nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica territorialmente competente.

4. SULLE LE CAUSE DI INDEBITAMENTO: NON SUSSISTE NE' COLPA GRAVE NE' DOLO DA PARTE DELLA RICORRENTE

Si osserva preliminarmente, che, per effetto dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, è sparita dal dettato normativo la valutazione del giudice sulla diligenza (indebitamento assunto con colpa) da parte dei richiedenti. Il giudice, ai fini della valutazione sulla “ammissibilità” della domanda deve limitarsi a valutare che la richiedente non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede e dolo ex art. 69

comma 1 C.C.I.I..

Pertanto tale situazione non le ha più consentito di svolgere attività lavorativa e pertanto **non è stata più in grado di corrispondere regolarmente le rate del mutuo;**

Durante il periodo di malattia della [REDACTED] si rendeva garante del pagamento delle rate di mutuo, il padre dell'istante [REDACTED] il quale anche dopo essere andato in pensione, provvedeva al sostentamento della figlia e ad adempiere l'obbligazione nei confronti della Monte dei Paschi di Siena;

Nel frattempo la [REDACTED] veniva riconosciuta in data 04/12/2019 invalida al 85% ed attualmente percepisce l'assegno di invalidità civile pari ad euro 290,00 al mese.

Durante il Periodo del Covid 19, l'istante, non potendo più essere aiutata dal padre nella corresponsione delle rate di mutuo, chiedeva la sospensione delle rate del mutuo con istanza del 31/03/2020.

Orbene dopo la sospensione di 14 mesi concessa dalla Banca, l'istante rappresentata e difesa dall'Avv. Volpe, proponeva alla banca diverse offerte al fine di ottenere lo stralcio del 50% del debito, ma tali offerte non avevano alcun esito.

Questa difesa durante l'incontro con il Gestore, consegnava in copia la seguente documentazione: certificato cumulativo di residenza e stato famiglia (v. doc. n.7), certificato del Casellario e dei carichi pendenti (v. doc. n.8), certificato medico del Prof. Paolo Girardi di Roma del 22.09.2022 (v. doc. n.9), l'omologa della separazione consensuale del 12.02.2014 (v. doc.n.10), contratto di mutuo Notaio Salvi di Anagni [REDACTED] (v. doc. n. 13), estratti conto MPS dal 2015 al 2021 (v. doc. n.21), con riserva di depositare il 2022. Successivamente veniva consegnata, in varie riprese, l'ulteriore documentazione sopra elencata.

Emerge dunque dalle dichiarazioni rese dall'istante al gestore e dalla documentazione fornita afferente la sua situazione clinica, che in effetti, a causa della grave patologia occorsa, la [REDACTED] non è stata più in grado di adempiere regolarmente le sue obbligazioni.

Attualmente [REDACTED] a causa della patologia di cui soffre, non svolge alcuna

attività lavorativa.

Pertanto l'attuale livello di indebitamento -non sostenibile- è maturato nel tempo per **cause indipendenti dalla sua volontà:**

1) la perdita del lavoro per problematiche gravi legate alla salute, che hanno comportato cure continue, che hanno imposto periodi di inattività lavorativa e che hanno portato alla perdita del lavoro di commessa; presumibilmente la gravità della malattia certificata non è soggetta a miglioramento che possa in futuro consentire alla debitrice di trovare un proficuo lavoro; tuttora la [REDACTED] assumendo la terapia con continuità e facendo le visite di controllo con cadenza regolare. Come da certificato del Dipartimento di Salute Mentale Asl FR del 21.07.2023 "*Il compenso sul piano psicopatologico è parziale, il funzionamento sociale e l'autonomia della paziente sono inficiate, al di fuori dell'ambiente familiare, [REDACTED] difficoltà a relazionarsi e a sostenere a regolare che richiedono un impegno continuo*" (v. doc. n. 32);

2) gli anni del Covid che hanno determinato una notevole riduzione reddituale anche per i soggetti che comunque aiutavano economicamente la Debitrice, in particolare il padre che sebbene pensionato, effettuava piccoli lavoretti extra per aiutare la figlia;

3) non ultimo anche la crisi coniugale che ha portato alla separazione e che ha privato la Debitrice di un sostegno sia morale che economico e che ha compromesso la sua salute; invero, come riferito dalla Debitrice, dopo essersi separata di fatto dal marito, con cui si era sposata in data 02.09.2005, in data 12.02.2014, veniva omologata la separazione consensuale dal Tribunale di Frosinone; dopo la separazione la Debitrice cominciava a soffrire di una grave patologia depressiva che la portava ad assumere farmaci ed a subire n. 2 TSO presso l'Ospedale di Frosinone (v. doc. n.33).

Le suddette concomitanti cause hanno generato una situazione cronica di illiquidità che non ha permesso alla Debitrice di far fronte ai debiti scaduti. Esiste un forte squilibrio tra la disponibilità finanziaria della Debitrice che gode di una esigua pensione di invalidità di €313,00 circa al mese, e di un reddito di cittadinanza di €. 500,00 circa al mese, percepito fino a dicembre 2023, appena sufficienti a soddisfare le più elementari

esigenze di vita, e la rata mensile da versare alla banca MPS pari ad €.706,33 (v.doc. n.26). Tale evidente squilibrio tra disponibilità finanziaria e rata da versare non è temporaneo bensì perdurante da vari anni.

In senso positivo va evidenziato che la Debitrice ha solo tre debiti, di cui il secondo quasi irrilevante nell'importo.

Dunque alla luce delle ragioni delle cause dell'indebitamento fin qui esposte e compiutamente provate documentalmente, è evidente, la “**meritevolezza**” del consumatore ██████████ i sensi dell'art. 69 comma 1 c.c.i.i., in quanto la “meritevolezza” del consumatore va intesa nel senso di **assenza di colpa grave o dolo**, per cui il beneficio dell'esdebitazione in tanto può configurarsi in quanto il sovraindebitamento non dipenda da una loro condotta gravemente colposa.

La previsione normativa dell'art. 69 1° comma ccii, espressamente **prevede l'inammissibilità della proposta di piano solo quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, escludendo tassativamente che nella valutazione della meritevolezza del consumatore possa utilizzarsi come parametro la colpa lieve. In conseguenza della eliminazione sia del riferimento alla proporzionalità del ricorso al credito rispetto alla capacità patrimoniale nonché di ogni rilevanza della colpa lieve, la meritevolezza dovrà essere esclusa solo se si accerti che l'indebitamento è stato causato con colpa grave, ossia comportamenti dolosi o con frode. La colpa grave denota, infatti, un grado di negligenza ed imprudenza particolarmente elevati: secondo un antico brocardo: colpa grave “dolo aequiparantur”.**

Perché ricorra la colpa grave non basta aver semplicemente ecceduto, aver mal calcolato la capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali future riduzioni delle capacità di reddito; perché si possa affermare la ricorrenza della condizione soggettiva ostativa occorre che il debitore sia stato assai avventato, che la sua imprudenza rasenti l'irragionevolezza.

Nel caso di specie non ricorrendo né la colpa grave, né il dolo della ricorrente,

deve necessariamente concludersi per la meritevolezza della stessa.

Inoltre come evidenziato dal Gestore della Crisi nelle relazione, la Debitrice **non ha mai effettuato spese eccedenti il tenore di vita consentito dal livello reddituale destinato a farvi fronte.**

Dagli esiti delle ricerche (v. doc. n.14, n.47, n.49) presso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Inps, ed il comune di residenza [REDACTED] anche dati, quale Centrale Rischi della Banca d'Italia (v. doc. n.23), la Centrale di Allarme Interbancario della Banca d'Italia (v. doc. n.24), risultano come uniche sofferenze i suddetti debiti. Dalle ricerche presso la CRIF risultano presenti informazioni creditizie (in EURISC) in merito al mutuo ipotecario con Monte dei Paschi di Siena (v. doc. n.25).

Risulta, inoltre, **un prestito finalizzato con FINDOMESTIC BANCA s.p.a. contratto in data 13.10.2020 ed estinto il 01.10.2021.** Sul punto la debitrice riferiva alla scrivente che tale prestito dell'importo di circa €1.500,00 era stato contratto per l'acquisto di un letto e un materasso (v. doc. n.25).

A nome della Sig.ra [REDACTED] non risultano protesti (v. doc. n.29).

Relativamente alla **diligenza** impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va detto che l'esposizione debitoria della [REDACTED] iniziata in costanza di matrimonio con l'acquisto della abitazione ed il correlato contratto di mutuo; il debito veniva contratto, quindi, per finalità abitative e familiari, in quanto i coniugi vivevano in affitto.

A quel tempo il reddito familiare era sicuramente adeguato in relazione all'impegno di rimborso, oltre a garantire un dignitoso tenore di vita al nucleo familiare composto da moglie e marito.

Invero, entrambi i coniugi lavoravano e la Debitrice riusciva a pagare la rata del mutuo con il suo stipendio.

5) SULLA ESPOSIZIONE DEBITORIA.

_____ersa in una situazione di sovraindebitamento così come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza;

L'Occ nella persona del Gestore avv. Stefania Fraioli, al fine di comprendere l'ammontare preciso del debito nei confronti dell'Istituto di Credito, dopo aver ricevuto in data 15/02/2023 la comunicazione dalla Monte Dei Paschi di Siena, ove non erano chiari gli importi relativi alla quota capitale e agli interessi, nelle date del 26/04/2023, e del 26/05/2023, sollecitava la creditrice al fine di ottenere la precisazione del credito. In tale occasione chiedeva il piano di ammortamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a;

Orbene, l'Istituto Bancario più volte sollecitato, solo in data 15/09/2023 inviava una mera lettera di costituzione in mora datata 10/03/2023, non precisando quanto più volte richiesto, e non inviando il piano di ammortamento;

Nella missiva del 10/03/2023 contrariamente a quanto indicato nella missiva del 15/02/2023, l'Istituto di Credito indicava quale debito complessivo un importo addirittura inferiore rispetto a quello indicato in data 15/02/2023, ovvero quale debito complessivo la somma di € 94.473,48 alla data del 03/03/2023 di cui € 76.840,52 in capitale a scadere, € 17.632,96 per rate insolte ed € 0 per spese, oltre commissioni ed interessi al tasso convenzionale alla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo.

Pertanto tenuto conto della incertezza nella determinazione degli importi il sottoscritto Avv. Falco depositava ricorso per decreto ingiuntivo nel quale faceva espressa richiesta della copia del contratto di finanziamento n. 741370480,62 e del piano di ammortamento ad esso collegato e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del TUB.

Che il Tribunale di Frosinone nella persona della dott.ssa Maria Ciccolo, accoglieva il decreto ingiuntivo e ordinava alla Monte dei Paschi di Siena s.p.a, di trasmettere la documentazione richiesta;

Che nonostante il ricorso per decreto ingiuntivo, L'Istituto di Credito non consentiva di

conoscere il debito preciso, e pertanto il sottoscritto avvocato, al fine di calcolare la proposta da formulare, prendeva in considerazione quale unico documento attendibile il piano di ammortamento rilasciato dall'Istituto di Credito in seguito all'accoglimento del decreto ingiuntivo.

Tenuto conto che la [redacted] ha pagato fino alla rata n.148 (scadenza 29.02.2020) -come si ricava dalla quietanza della Banca datata 05.03.2020 (v. doc. n.26) nonché dagli estratti conto (v. doc. n.21)-, dalla analisi del piano di ammortamento (v. doc. n.40), si evince che la somma complessiva del debito (quota capitale più interessi) ammonta ad €.111.644,64 = 680,76 (rata mensile) x 164 (residuo numero rate da pagare).

Pertanto la proposta può essere così formulata:-quanto ad €.35.000,00 versata tramite bonifico alla Banca Monte dei Paschi di Siena, -quanto ad €. 766,44 versata tramite bonifico alla Banca Monte dei Paschi di Siena, quale percentuale dell'1% del credito chirografario determinato a seguito di degradazione, in base al seguente calcolo: 111.644,64 (somma complessiva del debito) - 35.000,00=76.644,64 x 1%, con saldo delle rate ad oggi scadute e parte del capitale residuo in relazione al contratto di mutuo ipotecario n.741370480,-quanto ad €.51,88 (30% di €.172,94) all'Agenzia delle Entrate riscossione per il pagamento della cartella n. [redacted] quanto ad €.519,30 (30% di €.1.731,00) al Comune di Paliano,-quanto ad €.3.410,44 per le spese residue della presente procedura.

1°) **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

esposizione debitoria garantita da iscrizione ipotecaria, nascente da contratto di mutuo per atto Notaio Angelo Salvi di Anagnino [redacted] (v. doc. n.13), mutuo stipulato per il pagamento del prezzo della casa acquistata il 27.07.2006 per atto Notaio Angelo [redacted] (v. doc. n.12); **debito originario €110.000,00 da restituire in 312 rate mensili.**

L'Istituto di Credito, a seguito della richiesta del Gestore, faceva pervenire una prima dichiarazione di credito datata 14.02.2023 (v. doc. n.27), così dettagliata:

€77.396,15 = debito residuo mutuo ipotecario n.741370480 al 28.02.21

€17.838,21 = rate insolte dal 31.03.2021 al 31.01.2023

€95.234,36 = Totale oltre interessi sulle sole quote capitale dalle singole valute al saldo.

Successivamente, in seguito della richiesta del Gestore, più volte sollecitata, dell'invio anche del piano di ammortamento, l'Istituto inviava con pec del 15.09.2023 -non il piano di ammortamento-, ma una seconda dichiarazione di credito datata 10.03.23 (v. doc. n.28), così dettagliata:

debito originario €110.000,00 per mutuo ipotecario n.741370480 al 03.03.2023

€76.840,52 = debito capitale a scadere

€17.632,96 = rate insolte ed € 0 per spese,

€94.473,48 = residuo debito complessivo oltre commissioni ed interessi al tasso convenzionale dalla data della scadenza delle singole obbligazioni al saldo.

L'esposizione debitoria ha esclusivamente natura ipotecaria (atto Notaio Salvi del 12.09.2007, [redacted] Ipoteca iscritta il 14.09.2007 [redacted] Tribunale di Frosinone - Registro Generale [redacted] Conservatoria dei RR II di Frosinone) (v.doc. n.31).

In entrambe le dichiarazioni l'Istituto di Credito non chiarisce gli importi del debito relativi alla quota capitale e gli importi relativi agli interessi, addirittura nella seconda dichiarazione viene indicato un debito complessivo di importo inferiore. Pertanto in mancanza del piano di ammortamento e nella incertezza nella determinazione degli importi, l'Avv. Falco depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Monte dei Paschi di Siena per la consegna del contratto di mutuo e del piano di ammortamento ad esso collegato. Il Tribunale di Frosinone accoglieva il decreto ingiuntivo e la Banca consegnava il piano di ammortamento (v. doc. n.40)

2°) **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**

esposizione debitoria costituita dal debito di cui alla [redacted] relativa all'imposta (oltre interessi e sanzione) sostitutiva locazione immobili ad uso abitativo anno 2018 per un totale di **€172,94** (v. doc. n.22), assistito da privilegio generale sui mobili del debitore ex art. 2752 c.c..

3°) **COMUNE DI PALIANO**

a seguito della richiesta dell'OCC, il Comune solo in data 14.02.2024 comunicava di aver

notificato, in pari data, a [redacted] l'accertamento per la Tari degli ultimi cinque anni dal 2019 al 2023 per un **importo complessivo di €1.731,00**, diminuito ad €1.191,00 se pagato entro il termine di 60 giorni (v. doc. n.49), **assistito da privilegio generale mobiliare sui beni del debitore**;

4°) SPESE DELLA PRESENTE PROCEDURA L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

preveniva le spese della procedura in €5.684,06, comprensiva degli oneri di legge e, in ossequio al regolamento, [redacted] già corrisposto l'importo di €2.273,63, restando pertanto l'importo residuo di €3.410,44.

6) SULLA CONSISTENZA PATRIMONIALE E REDDITUALE

Per quanto concerne la posizione della [redacted] si fa rilevare che come verificato presso i competenti Uffici (v. doc. n. 31) (v. doc. n. 30), la Debitrice risulta essere proprietaria esclusiva dell'immobile s [redacted]

[redacted] in detto atto veniva dichiarato dai coniugi, sposati in regime di comunione legale, che l'immobile oggetto della compravendita "deve intendersi personale della sola acquirente, ai sensi della lettera f) dell'art.179 c.c." (v. doc. n.12).

Sulla unità immobiliare di proprietà della Debitrice è iscritta ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, atto Notaio Salvi [redacted] [redacted] per un totale di €220.000,00, di cui per capitale €110.000,00, Interessi €110.000,00, tasso interesse annuo 5,58% della durata di anni 25, a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (v. doc. n.13).

Per quanto riguarda i beni mobili registrati, la ricorrente, risulta intestataria del veicolo Citroen C3 targato CG324FE immatricolato in data 12.05.2003 ed acquistato usato nel 2017, unico mezzo di locomozione di cui dispone la debitrice (v. doc. n.30).

Dall'esame dei più utilizzati portali telematici dedicati alle compravendite di autoveicoli, il valore attuale del mezzo, considerando l'immatricolazione di oltre vent'anni e l'effettivo stato del veicolo, si attesta all'importo di €1.900,00-1.500,00 circa.

La signora è inoltre proprietaria dei mobili che arredano l'abitazione ma il valore può essere quantificato nell'esiguo importo pari ad € 1.500,00.

I beni mobili che arredano la casa, costituiscono beni essenziali per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita.

Per quanto concerne i conti correnti bancari o postali, ella è titolare di un conto corrente bancario Monte dei Paschi di Siena n.8690/3421 che risulta in preavviso di estinzione e presenta un saldo a credito per la stessa di €62,13 (v. doc. n.27).

Inoltre risulta essere esistente un conto corrente postale cointestato alla Debitrice ed alla mamma [REDACTED], che presenta un saldo positivo di €0,76 al 19.10.2023 (v. doc. n.37).

Su detto conto risulta sottoscritto un Piano di Risparmio per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali in forma dematerializzata, invero ogni 5 del mese viene contabilizzato l'addebito di €50,00 con la detta finalità.

Risulta inoltre l'esistenza di un libretto di risparmio postale cointestato alla Debitrice ed [REDACTED] (v. doc. n.36), nonché il libretto di risparmio postale intestato solo alla debitrice [REDACTED] (doc. n.35), che non presentano accantonate poste attive al 31.12.2022.

[REDACTED] intestata alla Debitrice e sulla quale veniva accreditato il reddito di cittadinanza, presenta alla data del 07.12.2023 un saldo attivo di €52,51 (v. doc. n.38).

[REDACTED] risulta titolare e cointestarla sino al 31.12.2022 di n. 9 Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati per un valore complessivo di circa €1.400,00 (v. doc. n.39).

La ricorrente è inoltre titolare dal mese di febbraio 2013 di una pensione di invalidità

civile ed attualmente percepisce mensilmente a tale titolo dall'Inps l'importo lordo di €. 313,91. [REDACTED] percepito, inoltre, il Reddito di Cittadinanza per un importo mensile di circa €.500,00 fino a dicembre 2023 (v. doc. n. 17) ed attualmente percepisce un Assegno di Inclusione di €.470,00 mensili (v. doc. n.50).

[REDACTED] per gli anni 2019-2020-2021-2022 non ha presentato dichiarazione dei redditi (v. doc. n.18)

7) SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA EX.ART. 67 CC.II.

Per quanto concerne la proposta formulata si fa rilevare quanto segue: [REDACTED] Emanuela ha pagato fino alla rata n.148 (scadenza 29.02.2020) -come si ricava dalla quietanza della Banca datata 05.03.2020 (v. doc. n.26) nonché dagli estratti conto (v. doc. n.21)-, dalla analisi del piano di ammortamento (v. doc. n.40), si evince che la somma complessiva del debito (quota capitale più interessi) ammonta ad €.111.644,64 = 680,76 (rata mensile) x 164 (residuo numero rate da pagare).

Pertanto la proposta può essere così formulata:-quanto ad €.35.000,00 versata tramite bonifico alla Banca Monte dei Paschi di Siena, -quanto ad €. 766,44 versata tramite bonifico alla Banca Monte dei Paschi di Siena, quale percentuale dell'1% del credito chirografario determinato a seguito di degradazione, in base al seguente calcolo: 111.644,64 (somma complessiva del debito) - 35.000,00=76.644,64 x 1%, con saldo delle rate ad oggi scadute e parte del capitale residuo in relazione al contratto di mutuo ipotecario n.741370480,-quanto ad €.51,88 (30% di €.172,94) all'Agenzia delle Entrate riscossione per il pagamento della cartella n. [REDACTED] -quanto ad €.519,30 (30% di €.1.731,00) [REDACTED], quanto ad €.3.410,44 per le spese residue della presente procedura.

Dunque con la seguente proposta, l'istante mette a disposizione del piano tramite finanza esterna messa a disposizione dal fratello [REDACTED] già disponibile sul libretto postale n.000016309103 la somma di €. 40.000,00 (Quarantamila/00); **tale somma viene messa a disposizione dal fratello della istante [REDACTED] immediatamente** (v. doc. n. 45), **essendo la somma già depositata sul libretto**

postale presso l'ufficio postale [REDACTED]

Che nel formulare la proposta, occorre far rilevare che l'Istituto di Credito, non ha fornito la documentazione idonea, e nella precisazione del credito fornita al gestore in data 15/02/2023 non ha distinto la quota capitale dagli interessi.

[REDACTED] assume su di sé anche il pagamento delle spese della procedura offrendo a tal fine la somma complessiva di €. 40.000,00.

Tale proposta appare sostenibile e fattibile, va dunque analizzata nella sua convenienza rispetto alla liquidazione dei beni della istante.

Per quanto riguarda l'importo offerto all'Istituto Bancario, si fa rilevare che dalla perizia di stima dell'Immobile realizzata dall' Ingegnere Luigi La Daga, relativamente al **PREZZO DI IMMEDIATO REALIZZO** vanno fatte delle considerazioni di diritto nel caso in cui l'immobile fosse messo all'asta; ebbene il prezzo di immediato realizzo sarebbe di molto inferiore rispetto al valore di mercato per effetto della riduzione della base d'asta.

Ovvero ogni volta che si partecipa a un'asta immobiliare, c'è la possibilità di offrire il 75% del prezzo stabilito come base d'asta.

L'art. 571 c.p.c. impone che la riduzione del prezzo di mercato dell'immobile non superi il 25% del prezzo a base d'asta, che è il valore di mercato ricavato.

Orbene, ogni volta che l'asta va deserta esiste la possibilità che il giudice dell'esecuzione applichi un'ulteriore riduzione della base d'asta fino a una percentuale massima del 25%.

In genere, i giudici applicano percentuali di riduzione che possono variare dal 10 al 20%; questo comporta un rapido abbassamento del valore del bene e la conseguente possibilità che venga venduto a prezzi molto bassi, rispetto al valore di mercato, come indicato in perizia.

Inoltre se a questo si somma la possibilità dell'offerente di offrire il 75% della base d'asta , **in base a valutazioni statistiche**, l'alta probabilità che le prime due vendite

all'asta possano andare deserte, è molto alta, e ci si rende immediatamente conto che il valore di immediato realizzo dell'immobile è pari al 56% del valore di mercato dell'immobile, da cui ne discende che 62.500 è pari ad euro 35.000

Pertanto se il valore di mercato è pertanto stimabile a circa 62.500, non vi sono dubbi che il valore di immediato realizzo del bene all'esito della costosa e lunga procedura esecutiva, sarebbe pari ad € 35.000,00.

Pertanto per L'Istituto Bancario potrebbe essere senza dubbio vantaggioso recuperare immediatamente il valore di immediato realizzo, risparmiando tempi e i costi della procedura esecutiva.

Il grande vantaggio per la Monte Dei Paschi di Siena s.p.a consisterebbe nel ricevere il credito privilegiato pari ad € 35. 000 quale valore di immediato realizzo, così come calcolato in perizia dall'Ingegnere La Daga, immediatamente e IN UN'UNICA SOLUZIONE al momento dell'accoglimento del piano di ristrutturazione.

Tale somma già disponibile sul conto corrente de [REDACTED]rebbe corrisposta attraverso bonifico bancario alla Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con il GRAN VANTAGGIO DI NON DOVER ATTIVARE UNA PROCEDURA ESECUTIVA E SOSTENERE I TEMPI E I COSTI DEL PROCESSO ESECUTIVO.

Per quanto concerne invece la somma da degradare a *credito chirografario* da un calcolo matematico, volendo riconoscere quale percentuale quella del 1%, ne deriverebbe il seguente calcolo: € 111.644,64 quale somma complessiva del debito - 35.000 quale valore di immediato realizzo del bene: $76.644,64 \times 1\%$: € 766,44 quale credito chirografario da corrispondere per un totale di € 35.766,44 da corrispondere immediatamente ed in una unica soluzione all'Istituto Bancario.

[REDACTED] è proprietaria di un' automobile di infimo valore commerciale e pertanto sembrerebbe possibile escluderla dalla liquidazione, tenuto conto del fatto che

non se ne ricaverebbe alcunché; anche i beni mobili / arredi un valore commerciale irrisorio e, comunque, costituiscono beni essenziali per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita.

██████████ non ha beni di proprietà ulteriori rispetto all'immobile ove vive e, pertanto, l'alternativa liquidatoria andrebbe valutata solo ed esclusivamente con tale bene, unico bene aggredibile, che come sopra ampiamente illustrato richiederebbe elevati costi e tempi di soddisfazione, in quanto il realizzo si avrebbe in un tempo futuro ed incerto; di contro in base alla su illustrata proposta la banca e gli altri creditori vedrebbero soddisfatti immediatamente in una sola soluzione.

Orbene il Gestore della Crisi Ai sensi del combinato disposto degli art. 9, comma 2, e 15, comma 6, della L. n.3/2012, ha attestato la fattibilità del piano proposto a favore della ██████████ in quanto la debitrice a garanzia del piano del consumatore propone l'aiuto dei familiari sia del fratello terzo datore di finanza esterna necessaria per la realizzazione del piano, che i genitori per le esigenze quotidiane, alimentari, mediche che non riesce a sostenere con il proprio esiguo reddito personale.

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti si può concludere che il piano proposto risulta fattibile e sostenibile.

Tutto ciò premesso, ██████████ come rappresentata e difesa, e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Frosinone,

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui **agli artt. 2 C.C.I.I. E 69 C.C.I.I.**, di dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti nei confronti della ██████████,
2. Fissare, **EX.ART. 70 C.C.C.I.I.** con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto a

tutti i creditori nel termini di 30 giorni, nonché disponendo l'ideale forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi;

3. **Ordinare, ex art. 70 C.C.C.I.I. comma 4, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali al debitore che ha presentato la proposta di ristrutturazione dei debiti, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.**
4. In via subordinata qualora venga contestata la convenienza della proposta, si chiede che il Giudicante provveda comunque, a sensi e per gli effetti dell'art. 70 c.c.i.i. comma 9-, ad omologare il piano tenuto conto del fatto che i crediti possono essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

In via istruttoria, si produce relazione del gestore con documentazione allegata.

Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Portici, 05/03/2024

Avv. Annalisa Falco

Il presente ricorso viene firmato digitalmente altresì dal Gestore della Crisi, al solo fine del deposito

Avv. Stefania Fraioli



Si allega la seguente documentazione:

A) relazione del gestore;

1) Nomina del gestore;

2) Accettazione nomina;

- 3) Documento di identità della debitric [REDACTED];
- 4) Documento di identità del gestore;
- 5) Pec Avv. Fraioli del 09.02.2023;
- 6) Copia verbale incontro 20.02.2023;
- 7) Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia;
- 8) Certificato del Casellario e dei carichi pendenti;
- 9) Certificato medico Prof. Paolo Girardi del 22.09.2022;
- 10) Omologa separazione consensuale del 12.02.2014;
- 11) Divorzio definito con negoziazione assistita 2022;
- 12) [REDACTED]
[REDACTED]
- 13) [REDACTED]
- 14) Comunicazione ex 269 comma 3 C.C.I.I. e riscontro;
- 15) Dichiarazione redditi 730/2008, redditi anno 2007 [REDACTED]
- 16) Dichiarazione redditi 2019 (redditi anno 2018), redditi 2018 (redditi anno 2017), redditi 2017 (redditi anno 2016);
- 17) Cud 2018 (redditi anno 2017), Cud 2019 (redditi anno 2018), Cud 2021 (redditi anno 2020), Cud 2023 (redditi anno 2022);
- 18) N. 3 autocertificazioni di [REDACTED]
- 19) Copia alcune bollette utenze gas, acqua, energia elettrica;
- 20) [REDACTED]
- 21) Riepilogo/estratti conto corrente MPS dall'anno 2017 all'anno 2023;
- 22) Lista delle cartelle non pagate dal 2000 Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al febbraio 2024;
- 23) Dati Centrale Rischi Banca d'Italia;
- 24) Dati Centrale Allarme Interbancaria;
- 25) Report Crif;
- 26) Dichiarazione Monte dei Paschi di Siena 05.03.2020;
- 27) Dichiarazione Monte dei Paschi di Siena 14.02.2023;
- 28) Dichiarazione Monte dei Paschi di Siena 10.03.2023;
- 29) Visura di non esistenza protesti del 15.04.23;

- 30)Certificazione PRA- Aci e carta di circolazione;
- 31)Visure ipocatastali;
- 32)Documentazione medica;
- 33)N.2 lettere di dimissioni Ospedale di Frosinone 2009 e 2012;
- 34)Relazione estimativa per valutazione immobile Ing. Luigi La Daga;
- 35) [REDACTED]
- 36) [REDACTED]
- 37) [REDACTED]
- 38) [REDACTED]
- 39)Prospetto Poste Italiane 2021 e 2022;
- 40)Piano di ammortamento mutuo;
- 41)Prospetto spese mensili per sostentamento;
- 42)Autocertificazione dichiarazioni redditi;
- 43)Documentazione INPS pensione invalidità civile;
- 44)Documentazione INPS RdC;
- 45)Dichiarazione [REDACTED]
- 46)Preventivo spese OCC;
- 47)Accesso cassetto fiscale e previdenziale verbale del 05.02.2024;
- 48)Dichiarazione Amea S.p.a.;
- 49)Accertamento Tari Comune di Paliano 14.02.24;
- 50)Importo Assegno di Inclusione.
- 51) istanza gratuito patrocinio.